



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE FUNZIONI ASSISTENZIALI
Settore Scuole di Specializzazione

Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria

Titolo I SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Capo I

NORME COMUNI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 - Finalità delle Scuole

Capo II

ORGANI E GESTIONE DELLA SCUOLA

- Art. 3 - Organi della Scuola
- Art. 4 - Direttore della Scuola
- Art. 5 - Consiglio della Scuola
- Art. 6 - Afferenza ai Dipartimenti
- Art. 7 - Referente Amministrativo
- Art. 8 – Rete formativa
- Art. 9 – Formazione fuori rete formativa

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

- Art. 10 - Immatricolazioni e iscrizioni
- Art. 11 - Contribuzione studentesca
- Art. 12 - Rinuncia agli studi
- Art. 13 - Trasferimenti
- Art. 14 - Incompatibilità e attività compatibili
- Art. 15 - Frequenze e modalità di rilevazione delle presenze
- Art. 16 – Verifiche di profitto e commissioni d'esame
- Art. 17 – Conseguimento del titolo e commissione prova finale

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 18 – Coperture Assicurative
- Art. 19 – Giudizio di idoneità lavorativa e Sorveglianza sanitaria

Titolo II SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Capo I

NORMA DI RINVIO

Art. 20 – Soggetti

Capo II

ORGANI E GESTIONE DELLE SCUOLE

Art. 21 – Organi della Scuola

Art. 22 - Osservatorio regionale e valutazione della didattica

Art. 23 - Posti aggiuntivi da finanziamenti pubblici e privati

Art. 24 - Posti riservati

Capo III

CARRIERA UNIVERSITARIA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 25 – Contribuzione studentesca

Art. 26 - Libretto diario

Art. 27 - Tutor e altre figure di riferimento

Art. 28 – Articolazione delle attività formative

Art. 29 – Attività formativa e assistenziale

Capo IV

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 30 – Contratto

Art. 31 – Idoneità lavorativa e sorveglianza sanitaria e fisica

Art. 32 – Recupero dei periodi di sospensione

Art. 33 - Assenze per malattie

Art. 34 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

Art. 35 - Trattamento economico

Art. 36 - Copertura assicurativa

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 37 - Incompatibilità e attività compatibili

Art. 38 - Mensa e altri servizi

Titolo III NORME FINALI

Art. 39 – Disposizioni finali

Art. 40 – Approvazione ed emanazione

TITOLO I Scuole di Specializzazione di area sanitaria

Capo I Norme Comuni

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si applica alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 e successive modifiche.

2. L'elenco di dette specializzazioni è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999.

3. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per Scuola o Scuole, la Scuola o le Scuole di specializzazione per le professioni di Area Sanitaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento;
- b) per Università, l'Università degli Studi di Torino;
- c) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modifiche.
- d) per Statuto di Ateneo, lo Statuto dell'Università emanato con D.R. del 15 marzo 2012 n. 1730.

Art. 2 - Finalità delle Scuole

1. Le Scuole hanno lo scopo di formare specialisti nelle materie di Area Sanitaria e rilasciano, al termine dei corsi di specializzazione, il titolo di specialista nella specifica tipologia della Scuola.

Capo II Organi e gestione della Scuola

Art. 3 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Direttore della Scuola;
- b) il Consiglio della Scuola;
- c) il Coordinatore di sede per le Scuole Aggregate di cui al successivo articolo 21;
- d) il Comitato ordinatore per le Scuole Aggregate di cui al successivo articolo 21.

Art. 4 - Direttore della Scuola

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può designare fra i docenti un Vice Direttore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie del Presidente del Consiglio di Corso di Studio.

4. Per le modalità di elezione e per i casi di incompatibilità si richiamano le disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali professori a contratto, e da una rappresentanza di specializzandi secondo quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Scuola e comunque in misura non inferiore al 15% dei componenti.

2. Il Consiglio della Scuola esercita le attività di programmazione e coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio, adotta i criteri per la garanzia di qualità, valuta l'idoneità della struttura da inserire nella rete formativa e fa proposte al Consiglio della struttura competente, individuata anche per delega di altre strutture, in merito all'attivazione e disattivazione degli insegnamenti.

3. Il Consiglio della Scuola, con apposita deliberazione, individua gli argomenti che possono essere trattati per via telematica.

Con la stessa deliberazione vengono individuate le modalità di votazione telematica.

Nell'ambito della procedura telematica deve essere garantita la segretezza e la libertà di voto ai singoli componenti del Consiglio.

L'argomento oggetto di deliberazione in modalità telematica può essere sottoposto all'attenzione del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 6 - Afferenza ai Dipartimenti

1. Le Scuole hanno sede presso l'Università. Le Scuole di specializzazione di Area Sanitaria afferiscono, da un punto di vista contabile, ai Dipartimenti.

2. Le Scuole possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 7 - Referente Amministrativo

1. Ogni Scuola deve identificare un Referente Amministrativo da scegliere tra il personale amministrativo dell'Università e preferibilmente del Dipartimento di afferenza contabile.

2. Ogni Referente Amministrativo può svolgere il proprio ruolo per più Scuole contemporaneamente.

Art. 8 - Rete formativa

1. La rete formativa comprende tutte le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica.
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta l'idoneità della struttura da inserire nella rete formativa e la propone alla struttura universitaria competente.
Il Direttore della Scuola può essere delegato alla sottoscrizione dell'accordo.

Art. 9 - Formazione fuori rete formativa

1. In conformità al programma formativo personale dello specializzando, in coerenza con l'ordinamento didattico, gli specializzandi possono svolgere un periodo di formazione in Italia o all'estero presso strutture non inserite nella rete formativa, previa motivata delibera del Consiglio della Scuola e formale accettazione della struttura ospitante.
2. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i diciotto mesi nell'intero corso di studi.
3. Per le coperture assicurative si rinvia agli articoli seguenti.
4. L'Azienda o struttura ospitante risponde dei danni causati agli specializzandi.

Capo III

Disposizioni sulla carriera degli Specializzandi

Art. 10 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. Possono partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione i laureati in Medicina e Chirurgia che abbiano superato l'esame di stato ed i laureati nelle lauree specialistiche o magistrali per le specifiche tipologie delle Scuole.
Per alcune Scuole sono richieste, oltre alla laurea, altri requisiti previsti espressamente dal bando.
2. Sono equiparati alle Lauree Specialistiche o Magistrali i titoli conseguiti ante D.M. 509/99.
3. Sono altresì ammessi al concorso i laureati in possesso di altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo in base alle disposizioni vigenti in materia e al bando di ammissione.
4. Sono ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero dei posti assegnati, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
5. Sono ammessi agli anni successivi al I gli specializzandi che:
 - siano in regola con il pagamento della contribuzione studentesca relativa all'anno precedente;
 - abbiano superato l'esame teorico-pratico annuale.

Art. 11 – Contribuzione studentesca

1. Gli importi della contribuzione studentesca sono disciplinati da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le scadenze per il pagamento sono stabilite con riferimento all'anno accademico di iscrizione.
2. Gli specializzandi non in regola col pagamento della contribuzione universitaria non possono effettuare alcun atto di carriera, non possono trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni; agli stessi possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono state versate interamente le tasse ed i contributi.
3. In caso di chiusura della carriera (conseguimento titolo, interruzione degli studi, trasferimento,...) qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata per tutto l'anno accademico di riferimento secondo quanto previsto da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla contribuzione.

Art. 12 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando può rinunciare irrevocabilmente agli studi intrapresi. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta, da presentare in Segreteria Studenti, produce la perdita della condizione di specializzando.
2. In caso di rinuncia agli studi qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata secondo quanto previsto da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla contribuzione.

Art. 13 - Trasferimenti

1. Il trasferimento da/verso un corso di specializzazione è ammesso solo tra Scuole di specializzazione della stessa tipologia e di uguale denominazione previo nulla-osta da parte del

Consiglio della Scuola dell'Università di provenienza e di destinazione. Il trasferimento non è consentito al primo anno di corso e, per gli anni successivi, è possibile solo dopo aver sostenuto l'esame finale dell'anno in corso. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno. In ogni caso la richiesta di trasferimento deve essere motivata.

2. Le modalità e i termini di presentazione della domanda e di conclusione della procedura sono definiti in base all'anno accademico di riferimento e secondo la coorte di appartenenza e sono comunicati dalla Segreteria Studenti agli interessati. Il trasferimento è possibile previa verifica dei posti vacanti e/o della capacità recettiva della Scuola.

Art. 14 - Incompatibilità e attività compatibili

1. La titolarità dell'assegno per lo svolgimento delle attività di ricerca non è compatibile con la frequenza di Scuole di Specializzazione.

2. Per il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di studio si fa riferimento alla normativa vigente e a quanto disciplinato dal Regolamento Studenti di Ateneo.

Art. 15 - Frequenze e modalità di rilevazione delle presenze

1. L'accertamento delle attività e delle frequenze è demandato ai Direttori delle Strutture o ai Tutori per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori delle Scuole di Specializzazione.

2. I Direttori delle Scuole di Specializzazione ne certificano la congruità.

Art. 16 - Verifiche di profitto e commissione di esame

1. Alla fine di ciascun anno accademico, e comunque non prima di 15 giorni dalla conclusione dell'anno, lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

2. La Commissione di esame è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da tutti i docenti delle materie relative all'anno di corso e comunque in numero non inferiore a 3.

È presieduta dal Direttore o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore.

3. La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Il voto minimo per il superamento dell'esame di profitto è di diciotto/trentesimi. In caso di votazione massima (30/30) la Commissione può, all'unanimità, concedere la lode allo specializzando.

Art. 17 - Conseguimento del titolo e commissione prova finale

1. Per il conseguimento del titolo di specialista, lo specializzando deve acquisire il totale dei Crediti Formativi Universitari previsti dall'Ordinamento didattico nei termini indicati dalle normative vigenti.

2. Al termine del corso di specializzazione lo specializzando consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle università, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando.

3. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione, redatta in lingua italiana o in lingua inglese, sotto la guida di un relatore e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

4. Relatore delle tesi possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento che facciano parte del Consiglio della Scuola.

5. La tesi di specializzazione può essere discussa dopo aver sostenuto l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno.

La seduta per la discussione della tesi di specializzazione può essere fissata, al massimo, nei 10 giorni successivi al termine dell'anno accademico.

6. La Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da 7 membri, docenti della Scuola, e da almeno 2 componenti supplenti. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore.

7. La Commissione dispone di settanta punti; qualora il voto finale sia settanta, può essere concessa all'unanimità la lode e la menzione o la dignità di stampa, secondo quanto previsto dal regolamento didattico della Scuola. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a quarantadue punti.

Capo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18 – Coperture Assicurative

1. A tutti gli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.
2. Agli specializzandi iscritti alle Scuole di Farmacia ospedaliera, Ortognatodonzia, Fisica Medica e Chirurgia odontostomatologica l'Università garantisce la copertura assicurativa anche per l'attività teorico pratica secondo le modalità e nei limiti delle polizze stipulate.
3. La polizza non prevede la copertura per "colpa grave". Tuttavia è prevista l'estensione della garanzia assicurativa per "colpa grave", previa adesione da parte dello specializzando stesso e fatta salva la quota interamente prevista a suo carico.
4. La responsabilità contro gli Infortuni è assicurata presso l'I.N.A.I.L. ed eventualmente presso primaria compagnia assicurativa.

Art. 19 – Giudizio di Idoneità lavorativa e Sorveglianza sanitaria

1. Ogni specializzando, prima di iniziare il percorso formativo, deve essere in possesso del giudizio di idoneità lavorativa rilasciato dal medico competente.
2. Gli specializzandi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e fisica secondo la valutazione dei rischi in relazione alle attività, disposte in base alla normativa vigente per il personale dipendente.
3. Lo specializzando è tenuto a sottoporsi alla visita medica idoneativa e alla sorveglianza sanitaria e fisica, se richieste.
4. La Azienda o struttura presso cui lo specializzando svolge periodi professionalizzanti ovvero attività tecnico-pratiche è tenuta a richiedere allo specializzando, prima dell'attività, la documentazione prima indicata ed è tenuta ad ogni integrazione in forza dell'eventuale rischio specifico.

TITOLO II

Specifiche disposizioni per i Medici in formazione Specialistica

Capo I

Norma di rinvio

Art. 20 – Soggetti

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle Scuole di Specializzazione per la formazione dei Medici e ai Medici in formazione specialistica ad integrazione delle disposizioni del precedente titolo. Per le parti non espressamente disciplinate si applicano le disposizioni del precedente titolo.

Capo II

Organi e gestione delle Scuole

Art. 21 – Organi della Scuola

1. Gli organi delle Scuole di Specializzazione di ambito medico sono quelli previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Le Scuole Aggregate sono individuate da apposito provvedimento Ministeriale e constano di una "Sede Amministrativa" e di una o più "Sedi Aggregate".
3. La "Sede Amministrativa" provvede a tutte le incombenze organizzativo-amministrative ed ha la responsabilità dei contratti di formazione specialistica.
4. Per le Scuole aggregate gli Organi sono il Coordinatore della Scuola ed il Comitato Ordinatore.
5. Il coordinamento della Scuola è affidato ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore di riferimento della Scuola.
Il Coordinatore della sede amministrativa presiede il Comitato ordinatore.

6. Il Comitato ordinatore è composto da almeno 2 docenti afferenti al SSD di riferimento della Scuola; è altresì composto da un docente di un SSD necessario per i requisiti minimi di docenza della Scuola e da un rappresentante dei medici in formazione specialistica.
7. Il Comitato ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale.

Art. 22 - Osservatorio regionale e valutazione della didattica

1. E' istituito presso la Regione Piemonte l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica.
2. L'Osservatorio è composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, nonché da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, e presieduto dal Direttore della Scuola di Medicina designato dai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Medicina delle Università della Regione.
3. Le Scuole di Specializzazione devono prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore.

Art. 23 - Posti aggiuntivi da finanziamenti pubblici e privati

1. Possono essere attivati, nel rispetto della recettività delle Scuole, posti aggiuntivi finanziati dalla Regione, da enti pubblici e/o privati.
2. Sono aggiuntivi ai contratti statali e sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria.
3. Devono essere autorizzati dal Ministero e fanno parte dei posti messi a concorso.

Art. 24 - Posti riservati

1. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione degli accessi, il MIUR stabilisce, d'intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità militare e, d'intesa con il Ministero dell'Interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato, nonché d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo.
2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su proposta del Ministro della Salute, può autorizzare, per specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, l'ammissione, alle Scuole, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacità recettiva delle singole Scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola.
3. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 1 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 2, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della Scuola.
4. I posti riservati per ciascuna categoria sono specificati nel bando di ammissione.

Capo III

Carriera universitaria dei Medici in formazione specialistica

Art. 25 – Contribuzione studentesca

1. Valgono le disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento. Per i Medici in formazione specialistica, il pagamento della contribuzione studentesca (fatta eccezione per la rata di immatricolazione al primo anno di Scuola) viene effettuato tramite decurtazione dal compenso mensile. La decurtazione non viene effettuata per i Medici strutturati (Medici militari, Medici del Ministero degli Interni e Medici del S.S.N.) e per i medici in formazione specialistica che hanno sospeso legittimamente il proprio percorso formativo (maternità, malattia).
2. I medici in formazione specialistica che hanno sospeso il proprio percorso formativo, prima di riprendere l'attività, dovranno rivolgersi ai competenti uffici dell'Amministrazione al fine di verificare la propria situazione (contribuzione, esame teorico-pratico annuale, conseguimento titolo).
3. Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale di Ateneo www.unito.it (profilo medici in formazione specialistica).

Art. 26 - Libretto diario

1. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione del libretto diario, disponibile anche in formato elettronico.

Nel libretto diario vengono annotate, e certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.

Art. 27 - Tutor e altre figure di riferimento

1. Il percorso formativo del Medico in formazione specialistica viene monitorato, per tutta la durata del corso di specializzazione, da un Tutore Individuale designato annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola tra i Medici strutturati delle Strutture Complesse che fanno parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione (Struttura Complessa a Direzione Universitaria o Struttura Complessa accreditata) o da un dipendente della struttura facente parte della rete formativa .

2. Sono compiti principali del Tutore individuale:

- a. cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione specialistica;
- b. essere di riferimento al medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- c. concorrere al processo di valutazione del medico in formazione specialistica;
- d. coordinare i supervisori (di seguito denominati Tutori clinici), ove previsti.

2. Tale funzione deve essere ricoperta da soggetti in possesso di un adeguato curriculum professionale, documentata capacità didattico-formativa e specifica qualificazione scientifica.

3. Ogni Tutore Individuale non può seguire contemporaneamente più di tre medici in formazione specialistica.

Il Tutore Individuale avrà cura di acquisire le indicazioni utili sulle attività specifiche svolte dal medico in formazione specialistica, sui loro esiti e sulla rispondenza alle direttive impartite. Questa attività di verifica deve essere almeno annualmente sottoposta dal Tutore Individuale all'attenzione ed approvazione del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola e risultare da appositi verbali; l'accertamento delle modalità in cui il lavoro del medico in formazione specialistica è stato svolto, ed il giudizio positivo sui suoi contenuti ed esiti, sono elementi indispensabili per accertare, in sede di Consiglio/Comitato Ordinatore, i progressi nella formazione, e consentire che il percorso professionalizzante progredisca con l'affidamento di crescenti compiti e responsabilità.

È inoltre compito del Tutore Individuale verificare e validare quanto riportato dal medico in formazione specialistica nel libretto diario, anche in relazione al piano didattico previsto dalla Scuola. Tale verifica deve essere successivamente eseguita dal Direttore/Coordinatore della Scuola che approva definitivamente.

4. Accanto al Tutore Individuale possono essere riconosciuti dal Consiglio/Comitato Ordinatore altre figure di riferimento quali il Tutore clinico e il responsabile di sede.

Il Tutore clinico è di norma il medico strutturato di riferimento, con competenza specifica su un ambito assistenziale, che segue anche per periodi di tempo limitati il medico in formazione specialistica nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola ed è tenuto a valutazioni degli stessi.

Il responsabile di sede è di norma un Dirigente apicale dell'area specifica della scuola individuato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei Tutori clinici.

5. Le proposte dei nominativi dei tutori individuali, dei responsabili di sede e dei tutori clinici vengono approvate dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formazione degli organigrammi; è prevista la periodica predisposizione di incontri formativi ed organizzativi con i Tutori individuali al fine di armonizzare le attività di tutorato e le modalità di articolazione degli stessi.

Art. 28 - Articolazione delle attività formative

1. L'ordinamento didattico dei corsi di specializzazione istituiti e attivati nell'Università è contenuto nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

2. Le Scuole di Specializzazione di Ambito Medico afferiscono alle seguenti tre aree: area medica, area chirurgica e area dei servizi clinici. L'area dei servizi clinici è suddivisa in due sotto-aree: sotto-area dei servizi clinici diagnostici e terapeutici, sotto-area dei servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica. Nell'ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in

classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali.

3. I percorsi didattici sono articolati in attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico disciplinari.

4. Ogni attività formativa, professionalizzante e assistenziale dello specialista in formazione si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola.

Art. 29 - Attività formativa e assistenziale

1. Per il conseguimento del diploma di Medico Chirurgo specialista si richiede la partecipazione personale dell'interessato alle attività e responsabilità proprie della disciplina, secondo la progressione formativa prevista dalla Scuola di Specializzazione.

2. Con la sottoscrizione del contratto di formazione specialistica il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto l'intero programma di formazione ed a svolgere le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici.

3. Il monte ore assegnato al medico in formazione specialistica è pari a 38 ore settimanali suddivise in attività professionalizzanti, che debbono costituirne almeno il 70%, e in attività di didattica frontale. Lo svolgimento del monte orario deve essere riportato nell'apposito libretto elettronico personale.

4. Il Consiglio/Comitato Ordinatore, nel rispetto del piano formativo, stabilisce per ciascun anno del corso di specializzazione:

a) il programma didattico;

b) le attività cliniche e la tipologia di procedure diagnostiche, terapeutiche e/o chirurgiche previste per l'anno di corso;

c) le attività assistenziali ed il grado di autonomia acquisito dal medico in formazione specialistica nell'esercizio delle stesse;

d) le sedi e le unità operative in cui potrà essere svolta l'attività del medico in formazione specialistica e la relativa durata;

e) il Tutore Individuale per ogni medico in formazione specialistica.

5. Il medico in formazione specialistica è regolarmente autorizzato alla frequenza dell'Azienda ospitante e partecipa, nei termini previsti dalla Scuola e sotto la guida tutoriale, a tutte le attività mediche.

6. Tale attività deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche ecc); pertanto il medico in formazione specialistica deve sottoscrivere - e corredare di timbro con specifica dicitura - tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla gradualità dei compiti assistenziali.

7. La partecipazione alle attività assistenziali con i detti contenuti, deve altresì essere riportata nell'apposito libretto elettronico personale, in cui sono specificati attività ed interventi.

8. Il medico in formazione specialistica, nel momento in cui prende in carico un paziente, è tenuto ad agire sempre con il supporto del Tutore clinico, che deve essere sempre presente o disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento sull'attività del medico in formazione specialistica.

9. L'attività del medico in formazione specialistica deve svolgersi sempre sotto la guida di un Tutore clinico (Individuale o di pool). Il rapporto tra tutore e medico in formazione specialistica può svolgersi secondo le seguenti modalità:

a) attività guidata in presenza: intesa in senso fisico, per cui il medico in formazione specialistica svolge la propria attività fisicamente affiancato - e dunque sotto l'immediato e contestuale controllo del Tutore individuale o del Pool;

b) attività guidata in contatto: inteso in senso concettuale, per cui l'attività del medico in formazione specialistica è sempre e prontamente relazionabile al Tutore clinico Individuale o Pool, in ragione o della immediata reperibilità del preposto alla tutela, o della verificabilità in tempo reale dell'operato del medico in formazione specialistica (ad es. attraverso monitor o riprese audio-visive ecc.).

10. Sulla base di queste due modalità le attività guidate assistenziali inerenti la formazione specialistica - e sulle quali deve essere modulata la progressiva autonomia del medico in formazione specialistica - possono essere distinte in:

- attività in appoggio: il medico in formazione specialistica assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle proprie attività;

- attività in collaborazione guidata: il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo del Tutore clinico;
- attività in autonomia protetta: il medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.

11. Ferma restando l'autonomia delle Scuole nell'attribuzione dei compiti assistenziali, si riportano di seguito alcuni esempi di attività che debbono o possono essere eseguite in collaborazione guidata e in autonomia protetta.

Esempi di attività che debbono essere eseguite in collaborazione guidata:

- interventi chirurgici;
- consulenze richieste dai reparti (prime visite).

Esempi di attività che possono essere eseguite in autonomia protetta:

- tutti gli atti che non pongono il paziente a rischio e che debbono essere controllati e firmati in seguito da uno strutturato su un paziente rintracciabile (ad es. esecuzione di esami diagnostici non invasivi, lettura di tracciati o di immagini, scrittura di cartelle, ecc.);
- visite ambulatoriali, meglio se successive alla prima;
- piccoli interventi ambulatoriali in anestesia locale;
- consulenze interdivisionali;
- consulenze di pronto soccorso;
- consulenze all'interno dell'ospedale al fine di svolgere controlli successivi al primo (ad esempio medicazioni, follow-up, ecc.), esclusivamente su esplicita autorizzazione del Tutor, o accertamenti preliminari alla consulenza dello specialista (ad esempio anamnesi, ecc.).

12. L'elenco dei medici in formazione specialistica, le attività cliniche previste per ogni anno di corso ed il grado di autonomia individuato debbono essere comunicati dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Medicina alla Direzione Sanitaria dell'Azienda presso la quale il medico in formazione specialistica svolge la propria attività.

13. È da ritenersi esclusa dai compiti del medico in formazione specialistica l'assunzione "in proprio" di funzioni di natura amministrativa connesse alla specializzazione, quali certificazioni per gli usi di legge e certificati di dimissione fatti salvi i certificati di dimissione e le certificazioni che possono essere rilasciati in quanto medico abilitato all'esercizio della professione.

Capo IV Contratto di formazione specialistica

Art. 30 - Contratto

1. L'attività del medico in formazione specialistica è disciplinata da un contratto di formazione specialistica stipulato dal Medico con l'Università e la Regione in cui ha sede la Scuola di specializzazione.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università.

Il contratto non instaura alcun rapporto di lavoro con gli Enti predetti.

Il contratto è rinnovato annualmente, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione.

2. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione.

Art. 31 – Idoneità lavorativa e sorveglianza sanitaria e fisica

1. Gli accertamenti sanitari sono a carico dell'Azienda Ospedaliera in cui insiste la struttura universitaria sede della Scuola di Specializzazione.

2. Nel caso di Scuole aggregate gli accertamenti previsti sono a carico dell'Azienda Ospedaliera presso la quale lo specializzando inizia il percorso formativo.

Art. 32 - Recupero dei periodi di sospensione

1. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia sospendono il percorso formativo.
2. I recuperi dei periodi di sospensione della formazione specialistica modificano la data di fine del percorso formativo. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il Medico è iscritto all'ultimo anno, è disposta solo al termine del recupero dell'intero periodo di sospensione. Il Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola delibera sessioni straordinarie per i Medici in formazione specialistica che hanno usufruito della sospensione.
3. Durante la sospensione per i suddetti impedimenti, al medico in formazione spetta solo la parte fissa del trattamento economico.
4. Durante il periodo di sospensione il Medico non può compiere alcun atto di carriera.
5. Durante il periodo di recupero, il trattamento economico spetta nella misura intera.
6. Non determinano sospensione della formazione le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, salvo cause di forza maggiore che non superino i 30 giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del contratto. Il Medico in formazione specialistica è tenuto a informare dell'assenza il Direttore/Coordinatore della Scuola e deve essere autorizzato.

Art. 33 - Assenze per malattie

1. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il Medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente il Referente amministrativo della Scuola e a presentare entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.
2. Se nel periodo di assenza di cui sopra cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza.
3. I periodi di assenza per malattia di durata inferiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi che sommati superano i 40 giorni lavorativi, comportano il recupero dei giorni eccedenti i 40.
4. Il superamento per assenza del periodo di comporto (un anno nell'ambito della durata legale della specializzazione) è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 34 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. Il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'ufficio competente dell'Amministrazione affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre.

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, pari a mesi cinque, le specializzande hanno la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto fino a quattro mesi successivi la data del parto stesso, a condizione che il medico specialista del S.S.N. attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Se invece il parto avviene oltre la data presunta, l'obbligo di astensione si estende al periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto, fermo restando il diritto a fruire del congedo di maternità per tre mesi dopo il parto.

Durante i mesi di sospensione, alla specializzanda è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività assistenziale e didattica.

2. La specializzanda può richiedere all'ufficio competente, con almeno 15 giorni di anticipo, di prolungare il periodo di astensione obbligatoria, usufruendo del congedo parentale, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

Questo tipo di congedo, fruibile da entrambi i genitori (dalla madre dopo il congedo obbligatorio e dal padre dalla nascita del bambino), può essere utilizzato per un periodo minimo di 40 giorni e deve sempre essere recuperato.

Ai fini del superamento del limite di comporto, si tiene conto di tutte le assenze superiori ai 40 giorni, anche se effettuate a diverso titolo.

Art. 35 - Trattamento economico

1. Al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo, parte fissa e parte variabile, previsto con D.P.C.M..

Tale trattamento è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Il medico in formazione specialistica, ai fini previdenziali, è iscritto alla gestione separata presso l'INPS.

Art. 36 – Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa Responsabilità civile ed infortuni sul lavoro relativa alle attività assistenziali viene garantita dall'Azienda Sanitaria ove ha sede la Scuola di Specializzazione.
2. L'assicurazione R.C.T. è estesa anche alla responsabilità personale e/o professionale. La polizza non copre le spese legali e peritali.
3. La polizza non prevede la copertura per "colpa grave". Tuttavia è prevista l'estensione ai Medici in formazione specialistica della garanzia assicurativa per "colpa grave", previa adesione da parte del medico specializzando stesso e fatta salva la quota interamente prevista a suo carico.

Capo V **Altre disposizioni**

Art. 37 - Incompatibilità e attività compatibili

1. Per tutta la durata della formazione specialistica al medico in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Il medico in formazione specialistica può, previa autorizzazione del Direttore/Coordinatore della Scuola, partecipare all'attività libero-professionale intramoenia del tutor ovvero dei Dirigenti medici operanti nelle strutture di afferenza.
3. Il medico in formazione specialistica, non deve emettere fattura per le prestazioni di cui sopra.
4. Il medico in formazione specialistica può svolgere attività di medicina generale all'interno delle convenzioni attivate dalle Aziende Ospedaliere. Gli interessati sono tenuti a compilare la scheda di adesione e a trasmetterla all'ufficio competente dell'Amministrazione debitamente sottoscritta per autorizzazione da parte del Direttore/Coordinatore della Scuola.
5. Il singolo medico in formazione:
 - non può aderire a più di due convenzioni contemporaneamente;
 - non può eseguire, in totale, più di 60 ore al mese;
 - non può eseguire più di due turni notturni alla settimana ed un solo week-end al mese.L'attività di guardia medica notturna, festiva e turistica può essere svolta solo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed in caso di carente disponibilità di medici.
6. Il singolo medico in formazione:
 - non può eseguire, in totale, più di 60 ore al mese;
 - non può eseguire più di due turni notturni alla settimana ed un solo week-end al mese.L'aspetto fiscale dell'attività può essere regolato in uno dei seguenti modi:
 - fatturazione della prestazione da parte dello specializzando in possesso di PARTITA IVA;
 - ricevuta con ritenuta d'acconto.
7. Il singolo medico può effettuare le sostituzioni dei Medici di base e dei Pediatri di libera scelta con un limite di tre ore giornaliere più le visite domiciliari.
8. I medici in formazione specialistica già in possesso di una specializzazione possono svolgere autonomamente attività specialistiche, attinenti la specializzazione già posseduta, in regime di libera professione intramuraria.
Lo svolgimento delle suddette attività è subordinato alla preventiva autorizzazione del Direttore/Coordinatore della Scuola cui lo specializzando è iscritto.
L'attività deve essere svolta in orario compatibile con la frequenza dell'attività didattica ed assistenziale della Scuola.
9. Il Regolamento per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca consente la frequenza congiunta del corso di Specializzazione medica e del corso di Dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 19 c.1 lett. c) della L. 240/2010, specificando però che la fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca è incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del D. Lgs.368/1999.

Art. 38 - Mensa e altri servizi

1. L'Azienda presso cui si svolge l'attività formativa consente ai Medici in formazione Specialistica di accedere al servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendente ed ai servizi dell'Azienda quali, fornitura camici, lavanderia e, ove gli spazi lo consentono, l'uso dei parcheggi interni come previsto dal Protocollo di Intesa in vigore tra la Regione Piemonte e l'Università per le Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia.

TITOLO III

Norme finali

Art. 39 - Disposizioni finali

1. Il titolo I del presente Regolamento si applica altresì alle Scuole di Specializzazione di Psicologia attivate presso l'Ateneo.
2. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nei Regolamenti di Ateneo e nella normativa vigente.

Art. 40 – Approvazione ed emanazione

1. Il Regolamento, è sottoposto al parere della Scuola di Medicina, per quanto di competenza, e approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Viene emanato con Decreto Rettorale e la data di entrata in vigore è indicata nel Decreto di emanazione.